

Ora basta leggere la legge per comprendere che occorre la visita del Genio civile, la prova di avere indennizzato i proprietari, il permesso dell'ufficio del circolo ferroviario locale, disposizioni tutte che non possono evidentemente riguardare quegli impianti che non hanno carattere di stabilità, ma che servono unicamente per brevi trasporti e per pochi giorni.

Io quindi domando: è possibile che la legge debba essere in questo modo applicata a coloro che hanno piccole industrie, a coloro che attendono a lavori agricoli, a coloro che cercano di esplicare la loro attività nel miglior modo possibile?

Io credeva che il ministro, con opportune istruzioni, potesse dire ai signori prefetti che, quando si tratta di piccoli impianti, non è il caso di fare domande, non solo, ma che non era nel pensiero del legislatore di aver voluto l'assurdo che, per impianti di pochi giorni di lavoro limitatissimo, si dovesse ricorrere a tutte quelle formalità. Questo io domandava e perciò non posso dichiararmi soddisfatto.

PRESIDENTE. Seguirebbe l'interrogazione dell'onorevole Podrecca, al ministro dell'interno, « per sapere se, rendendo possibile l'aggressione preannunciata e subita dalla cittadinanza di Nola e l'assalto ad un treno da parte di turbe di pregiudicati capitanate da preti, non meno noti ai tribunali, il Governo abbia inteso di dimostrare la sua effettiva impotenza a garantire i diritti di riunione e di parola sanciti dallo Statuto ».

Ho pregato l'onorevole Podrecca di formulare questa interrogazione in termini più conformi al regolamento; ed egli ha cortesemente consentito, chiedendo però che essa venga svolta sollecitamente.

CALISSANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Perdoni, onorevole Presidente. Io non posso impegnarmi a rispondere a questa interrogazione finchè io non conosca il nuovo testo di essa ed a quali fatti precisi si riferisca. Poichè nell'interrogazione come era stata originariamente presentata non si accenna a fatti precisi, ed anzi vi era una asserzione che io non potrei *a priori* accettare.

PRESIDENTE. La interrogazione, nel nuovo testo, sarà annunciata in fine di seduta. L'onorevole Podrecca mi ha poi dichiarato che non gli preme di avere la risposta proprio nella seduta di domani; ma solo desidera che lo svolgimento della interrogazione stessa avvenga al più presto.

PODRECCA. Precisamente. E consento a mutare la formula della interrogazione.

PRESIDENTE. Sono esaurite le interrogazioni inscritte nell'ordine del giorno.

Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una proposta di legge del deputato Macaggi per estensione dei benefici accordati a già appartenenti alla corporazione dei facchini del porto di Genova con la legge 23 marzo 1879, n. 4878, serie II, che abolisce il facchinaggio privilegiato nel porto di Genova.

Se ne dia lettura.

DE AMICIS, *segretario*, legge: (Vedi *Tornata del 25 febbraio 1911*).

PRESIDENTE. L'onorevole Macaggi ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

MACAGGI. Onorevoli colleghi, nello svolgimento di questa proposta di legge io sono pressochè un esecutore testamentario. Essa fu caldeggiata dal sempre compianto onorevole Fasce, fu nella legislatura precedente presentata dal pure compianto onorevole Graffagni, fu ripresentata dal medesimo, ma non potè esser svolta in questa legislatura per le vicende parlamentari.

Nella presente legislatura questa proposta di legge aveva la firma dell'onorevole Graffagni, la mia e quella dell'onorevole Gallino. L'onorevole Gallino è stato assunto al potere, rimango a svolgerla io solo, benchè alla mia si siano aggiunte le firme di deputati di Genova e di altri della Liguria.

Quando, ad opera soprattutto del ministro Cavour, furono abolite le corporazioni di facchini nei porti dello Stato e ad esse non sopravvisse se non a Genova la compagnia dei Caravana, fu con legge del 29 maggio 1864 abolita la corporazione dei facchini, che già prima nel porto di Genova aveva la esclusività del carico e scarico delle merci in quegli scali in forza di antiche leggi e consuetudini. Veniva con detta legge agli articoli 3 e 5 stabilito che il municipio, sentita la Camera di commercio, avrebbe potuto sottoporre alla sanzione reale un regolamento per il lavoro nel porto.

E tale regolamento venne dalla Giunta approvato con deliberazione del 28 gennaio 1873. Veniva in detto regolamento stabilito che ogni facchino inserito fosse obbligato a contribuire alla Cassa di mutuo soccorso da stabilirsi tra i facchini stessi.